

ALLEGATO "A"

Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione - ex articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti, ai soggetti richiedenti che abbiano nel Lazio la sede legale o quella di rappresentanza in caso di società straniera proprietaria dell'impianto, sono le seguenti:

1) entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, viene convocata una Conferenza di Servizi presieduta dal Dirigente dell'Area Rifiuti o in sua vece da un funzionario delegato ed alla stessa sono invitati a partecipare i soggetti più direttamente coinvolti con le problematiche ambientali legate all'attività dell'impianto mobile e cioè:

- il Dirigente dell'Area Conservazione qualità dell'Ambiente - Osservatorio ambientale;
- i membri della Sezione Rifiuti del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente, di cui alla legge regionale n. 74/1991, specializzati nella materia trattata;
- un rappresentante di ciascuna Provincia del Lazio;
- un rappresentante dell'A.R.P.A. Lazio.

Il parere del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente, Sezione Rifiuti, verrà reso contestualmente in sede di Conferenza di Servizi, salvo la possibilità, da parte del Comitato, di trasmetterlo preliminarmente.

Alla Conferenza di Servizi è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.

La convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi deve pervenire alle Amministrazioni interessate almeno cinque giorni prima della relativa data.

Nella prima riunione della Conferenza di Servizi i partecipanti determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della Conferenza non possono, in ogni caso, superare i 90 giorni. Al termine dei lavori la Conferenza trasmette le proprie valutazioni all'Area Rifiuti.

La suddetta Struttura regionale, sulla base delle risultanze della stessa, autorizza in via definitiva l'impianto mobile, motivando nel caso di espressione di eventuali pareri discordanti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente in servizio presso l'Area Rifiuti;

2) alla domanda di autorizzazione, in bollo, deve essere allegata la seguente documentazione (di cui un originale e n. 8 copie):

una relazione tecnica, datata e firmata da professionisti abilitati nelle specifiche materie, che deve contenere, in rapporto alla tipologia dell'impianto, almeno i seguenti dati:

- identificativo dell'impianto (marca o costruttore, modello, numero di serie o matricola);
- considerazioni generali in base alle quali viene chiesta l'autorizzazione per l'impianto mobile di smaltimento o di recupero oggetto della domanda stessa;
- tipologia, classificazione e codifica dei rifiuti che possono essere trattati nell'impianto mobile;
- diagramma a blocchi e schema di flusso dell'impianto;
- caratteristiche costruttive e di funzionamento;
- potenzialità nominale ed effettiva (in caso di funzionamento a cicli durata degli stessi);
- modalità di svolgimento dell'attività (ad esempio sistema di alimentazione dei rifiuti);
- parametri significativi di funzionamento con particolare riferimento a quelli connessi a prescrizioni normative;
- risultati previsti con particolare riferimento a quelli connessi ad obblighi di legge;
- sistemi e dispositivi di captazione, raccolta, trattamento e caratterizzazione degli effluenti liquidi, dei solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto;
- sistemi di regolazione e controllo;
- disegni e fotografie dell'impianto;
- impianti ausiliari in dotazione;
- eventuali opere e servizi che è necessario predisporre per l'installazione e/o per l'esercizio dell'impianto;
- certificazioni, o dichiarazioni sostitutive, sulla rispondenza dell'impianto alle normative e/o standards di sicurezza;
- livelli di emissione del rumore generato dall'impianto nelle condizioni di esercizio riferite alla massima potenzialità, misurati in prossimità dell'impianto (legge 447/95, art. 2, comma 1, lett.e);

- una relazione tecnica di sintesi nella quale il responsabile dell'esercizio della macchina dichiara il rispetto delle norme di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459;
 - certificato di iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., recante la "dicitura antimafia" (art. 9 D.P.R. 252/1998), da cui risultino, fra l'altro, le generalità dei legali rappresentanti, i poteri, il capitale, l'oggetto sociale e che la società non si trovi in stato di liquidazione o fallimento, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, e che a tali procedure non sia stata sottoposta nel precedente quinquennio;
 - dichiarazioni sostitutive di certificazione (ex art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) relativi alle persone che rappresentano l'impresa, attestanti: *di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali* o in alternativa certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti rilasciati dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica competenti.
- 3) le autorizzazioni nonché gli eventuali dinieghi, sono inviate alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano ed al Ministero dell'Ambiente.